



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Originale sentenza	€ 176,00
Originale sentenza Esecutiva digitale	€ 16,00
Copie analogiche sentenza per notifica	€ 1.408,00
Diritti di cancelleria su copie analogiche	€ 157,28
Totale spese	€ 1.757,28
Il Funzionario Responsabile del Servizio	
Dott.ssa Caterina Giambanco	
F.to Digitalmente	

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente

dott. Gioacchino Alessandro Giudice relatore

dott. Salvatore Grasso Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 251/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69399** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

1. Antonio Cammarata, nato a Capizzi (ME) il 23/10/1983 (c.f.: CMMNTN83R23B660H), residente a Enna in Trazzera Regia Caltanissetta Ponte Capodarso, n. 5754, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Fascetto Sivillo (c.f.: FSCLCU82H46F892L presso il cui studio in Nicosia alla via Bernardo Di Falco n. 31-33 è elettivamente domiciliato (indirizzo PEC: lucia.fascettosivillo@avvnicosia.legalmail.it);

2. Società Agricola Semplice "AGRISERVICE", con sede legale in Enna, alla Contrada San Tomasello s.n.c., C.U.A. 01181760867, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, odiernamente il medesimo signor Antonio Cammarata, *non costituita*;

3. Maria Sebastiana Catalano, nata a Catania il 28/11/1981, residente a Regalbuto (EN), in via Sandro Pertini n. 19, c.f.: CTLMSB81S68C351U, *non costituita*;

4. Salvatrice La Paglia, nata a Enna il 30/09/1962 ed ivi residente in via Passo

Signore n. 25, c.f.: LPGSVT62P70C342X, *non costituita*;

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 5 giugno 2024, il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. Marco Cavallaro, e l'avv. Fascetto Sivillo, per il convenuto costituito, come da verbale.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con atto depositato in Segreteria il 1° dicembre 2023, ritualmente notificato ai convenuti, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale li ha citati per sentirli condannare in solido tra loro al pagamento della somma complessiva di euro 137.634,05, oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell'AGEA, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

I.1. Il Pubblico Ministero ha premesso che l'azione trae spunto dalla segnalazione di danno erariale prot. n. 348/6 del 15.04.2019 trasmessa dalla Sezione di P.G. Carabinieri (Unità Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare) presso la Procura della Repubblica di Enna, a seguito di attività di indagine svolta su delega della stessa Procura (atto rubricato al prot. n. 289/5 del 7.3.2018) a carico del signor Antonio Cammarata, rappresentante legale pro tempore della Società Agricola Semplice "AGRISERVICE", il quale avrebbe indebitamente percepito dall'AGEA contributi comunitari in relazione alle campagne 2013 e 2014; dagli esiti di tale indagine emergeva anche la responsabilità dei funzionari responsabili dei Centri di Assistenza Agricola (d'ora in poi, per brevità, anche "CAA"), per il tramite della cui

assistenza il signor Antonio Cammarata e la ridetta Società “AGRISERVICE”

avevano effettuato l’inoltro delle domande uniche di pagamento per le

annualità 2013-2014 e delle schede di validazione abbinate. In relazione a tale

procedimento, rubricato al n. 1302/15 RGNR mod. 21, veniva esercitata

l’azione penale a conclusione di attività di indagine.

In sostanza, il requirente afferma che la “AGRISERVICE” ha percepito

indebitamente un complessivo contributo pari ad euro 137.634,05 (attingendo

a finanziamenti del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, per brevità anche

“FEAGA”), a seguito della presentazione all’AGEA, negli anni 2013 e 2014,

delle domande di erogazione di contributo che il PM descrive analiticamente,

richiamando la documentazione in atti e le indagini che hanno consentito di

scoprire gli illeciti. Precisamente:

I.1.1. Per l’anno 2013: - domanda iniziale n. 30808669888 del

14.5.2013, abbinata alla scheda di validazione n. 30358930227, nella quale

veniva dichiarata la conduzione “in altra forma” di complessivi ha 130,64 di

terreni, corrispondenti a n. 103 particelle censite nel Comune di Firenzuola; -

domanda unica di pagamento n. 30809938639 (di modifica della domanda

iniziale n. 30808669888 del 14.5.2013 di cui sopra, ai sensi dell’art. 73 del

Reg. CE 1122/2009), datata 29.7.2013.

Esponde il requirente che la domanda di aiuto n. 30809938639 era abbinata alla

scheda di validazione n. 30358930227 del 29.5.2013 (cfr. doc. 7, all. part. 2,

pagg. 7-18), ove si dichiarava la conduzione in “affitto e in altra forma”

(rispettivamente ha 74,33 e 258,11) di complessivi ha 332,45 di terreni,

corrispondenti a n. 363 particelle censite nei Comuni di Firenzuola, Grizzana,

Monzuno e Peccioli; domanda di pagamento predisposta ed inserita al SIAN

tramite il CAA LIBERIAGRICOLTORI ENNA 001 con le credenziali FPERGOLA, assegnate all'operatore Fulvio Valentino Pergola, mentre la scheda di validazione risultava rilasciata dalla responsabile del CAA, signora Salvatrice La Paglia.

La detenzione dei fondi dichiarati in conduzione "in affitto o in altra forma" e la conseguente disponibilità dei titoli venivano giustificate dall'indebita percipiente e validate dalla signora La Paglia in qualità di Responsabile del CAA, ricorrendo a due contratti di comodato riportanti i protocolli AGEA.CAA.5171.2013.0005471 e AGEA.CAA.5171.2013.0004394 e due contratti di affitto riportanti i protocolli AGEA.CAA.5171.2013.0005637 e AGEA.CAA.5171.2013.0005638.

In più, rileva il requirente che, a pag. 3 e a pag. 30 della domanda unica di pagamento n. 30809938639 del 29.7.2013, si precisava che per "cause di forza maggiore, esclusivamente legate agli allevamenti (esempio epizoozia)", non era stato possibile condurre il bestiame al pascolo nei terreni indicati in domanda (in tal modo, l'indebita percipiente ha invocato la facoltà dell'allevatore di percepire ugualmente il contributo, sebbene non abbia potuto destinare a pascolo i terreni asseritamente nella propria disponibilità, manifestandosi, però, il chiaro intendimento fraudolento che tendeva srettizamente non solo ad invocare la disponibilità, invero inesistente, di fondi e terreni, ma pure a simulare l'impossibilità di utilizzo con una causa di forza maggiore, anch'essa inesistente e falsamente invocata, a preconstituire una ulteriore e futura giustificazione – evidentemente anch'essa fraudolenta – del mancato effettivo utilizzo dei terreni). Sennonché la certificazione che avrebbe dovuto essere stata rilasciata dall'Ente preposto, ovvero il

Dipartimento Veterinario di Enna, Comune ove ha sede la Società Agricola,

idonea ad attestare la sussistenza di cause di forza maggiore e a giustificare il

mancato pascolamento, non è stata, però, rinvenuta nel fascicolo.

A fronte della richiesta formulata dal Cammarata, l'AGEA, riscontrando

incongruenze relative all'estensione dei terreni dichiarati nella domanda unica

di pagamento di modifica rispetto alla domanda iniziale, corrispondeva

complessivamente una somma di importo pari a euro 4.542,69, che per il

requirente costituisce danno erariale in relazione alla suddetta annualità.

I.1.2. Per l'anno 2014: - domanda unica di pagamento n.

040809559459 dell'1.12.2014 (di modifica della domanda n. 40807152422

del 13.5.2014, ai sensi dell'art. 73 Reg. CE 1122/2009), abbinata alla scheda

di validazione n. 40362038453 del 27.11.2014, nella quale veniva dichiarata

“in affitto e altra forma” (rispettivamente ha 90,33 e 251,45) la conduzione di

complessivi ha 341,78 di terreni, pari a n. 368 particelle, ubicate nei Comuni

di Camugnano, Firenzuola, Grizzana, Peccioli e Vergato. La richiesta di aiuto

e la relativa scheda di validazione venivano predisposte, attestate ed inserite

al SIAN tramite il CAA LIBERIAGRICOLTORI ENNA 001, con le

credenziali MCATALANO, assegnate all'operatrice e Responsabile del CAA,

signora Maria Sebastiana Catalano.

Espone il requirente che, come per l'annualità 2013, l'uso del suolo

asseritamente invocato dalla Società indebita percipiente era indicato

variamente in pascolo, pascolo arborato, seminativo, manufatti, tare ed incolti,

e che nella sezione “*Documenti cartacei rilevati presenti nel fascicolo*” della

scheda di validazione venivano menzionati come “*estremi dei titoli prodotti*

per giustificare il possesso dei terreni dichiarati in conduzione nell'anno

2014” due rinnovi contrattuali (riportanti i protocolli AGEA.CAA.5193.2014.0003768, AGEA.CAA.5193.2014.0004140), due contratti di comodato (prot. n. AGEA.CAA.5193.2013.0004394 e prot. n. AGEA.CAA.5193.2014.0002824) e tre contratti di affitto (rubricati ai nn. AGEA.CAA.5193.2013.0005637, AGEA.CAA.5193.2014.0003941 e AGEA.CAA.5193.2014.0006886).

Inoltre anche con riferimento all’annualità 2014, a pag. 3 e a pag. 29 della domanda unica di pagamento n. 40809559459, si precisava che per “*cause di forza maggiore, esclusivamente legate agli allevamenti (esempio epizoozia)*”, non era stato possibile far pascolare il bestiame nei terreni indicati in domanda, ma, nonostante quanto dichiarato, non veniva allegata al fascicolo alcuna documentazione idonea ad attestare la sussistenza di cause di forza maggiore e a giustificare il mancato pascolamento.

Per la presentazione della suddetta domanda unica di pagamento, l’Organismo Pagatore erogava un contributo di importo pari ad euro 133.091,36.

I.1.3. Il requirente premette che nel fascicolo aziendale della Società “AGRISERVICE”, sequestrato nell’ambito del richiamato procedimento, non è stata rinvenuta alcuna documentazione relativa alla causa di forza maggiore che avrebbe asseritamente impedito il pascolamento dei capi di bestiame sui terreni di cui era invocata la disponibilità e che non è stato rinvenuto alcun contratto relativo al trasferimento dei titoli.

Aggiunge, a tal riguardo, che dalla consultazione della banca dati SIAN, la P.G. operante ha, in effetti, verificato che il signor Antonio Cammarata, in rappresentanza della Società “AGRISERVICE”, per legittimare la presentazione delle domande di aiuto, riceveva in data 14.5.2013 n. 87 titoli,

del valore complessivo pari ad euro 47.429,84, da parte della ditta Porracciolo

Vincenzo Maria (titoli, a loro volta, trasferiti in data 12.3.2013 da Insinga

Antonino) ed in data 14.5.2013 n. 239 titoli, del valore complessivo pari ad

euro 129.917,07, da parte della Ditta Sanfilippo Pietro (titoli, a loro volta,

trasferiti il 6.3.2013 da Butteroso Gianluca); sennonché, dalle risultanze

investigative emergeva che anche i titoli trasferiti dal signor Antonino Insinga

e dalla Ditta Butteroso, sono risultati essere provento dei reati di truffa e di

falso, commessi in pregiudizio dell'AGEA, ed oggetto dei procedimenti

penali rubricati ai n. 1277/2016 R.G.N.R. (in relazione alla Ditta Insinga) e n.

2859/2015 R.G.N.R. (in relazione al Butteroso), in seno ai quali sono state

appurate e documentate condotte fraudolente finalizzate, specularmente a

quanto oggi contestato, a invocare mendacemente l'esistenza di presupposti

di fatto e diritto per il riconoscimento dei titoli all'aiuto (cfr. doc. 7, all. parte

1, pagg. 19-20, doc. 18 e doc. 16).

Per il requirente emerge, dunque, un più grave e profondo disegno criminoso,

preordinato ad ottenere illecitamente e a indebitamente trasferire i titoli di

provenienza illecita, così allestendo un sistema di circolare trasferimento dei

titoli indebitamente ottenuti al fine di condividere con più soggetti percipienti

i presupposti – inesistenti e falsamente invocati – e massimizzare, rectius

moltiplicare, l'indebito profitto.

Inoltre, la cessione dei suddetti titoli, in violazione di quanto prescritto

dall'art. 25 del Regolamento (CE) n. 795/2004, non è comprovata da atto

portante forma scritta, né risulta che il trasferimento de quo sia stato sottoposto

al pagamento dell'imposta di registro, come stabilito dall'Agenzia delle

Entrate con risoluzione del 17 ottobre 2006 n. E/114: dalla consultazione del

portale Punto Fisco, infatti, la P.G. operante ha rilevato la mancata

registrazione dei contratti relativi al passaggio dei titoli da parte della Società

“AGRISERVICE.

L’avvenuta acquisizione di titoli di provenienza illecita da parte della Società

“AGRISERVICE”, unitamente all’appurata inesistenza della disponibilità di

gran parte dei fondi e terreni indicati nella domanda di pagamento, estende,

conseguentemente, gli effetti della provenienza illecita dei titoli alla

Cooperativa, odierna convenuta, e costituisce ulteriore elemento di manifesta

illiceità della condotta dei convenuti ed aggiuntiva prova del conseguente

indebito percepimento del controvalore dei titoli ricevuti.

Richiamando diffusamente gli atti di indagine, il requirente evidenzia che in

ordine alle verifiche delle particelle dichiarate è emerso che:

-per l’anno 2013, sono stati sentiti a sommarie informazioni i coniugi

Mingozzi e Baratti, titolari di particelle dichiarate nella disponibilità della

ditta, e che gli stessi dichiaravano di non avere stipulato alcun contratto di

affitto con la società AGRISEVICE e di non conoscere il signor Cammarata,

disconoscendo altresì le firme apposte sul contratto dell’1.3.2013. Sottolinea

che le sole particelle in questione ammontano a ha 22,49 e sono superiori al

7% della superficie complessiva dichiarata nel 2013;

- anche per l’anno 2014, è emerso che la conduzione di numerosi fondi

di proprietà privata era invocata in modo fraudolento e mendace atteso che,

sentiti a sommarie informazioni, i signori Decimo Domenichino e Carla Felci,

dopo aver vagliato la scrittura privata del 30.4.2014, invocata dal Cammarata

quale titolo di affitto dei terreni di proprietà dei coniugi Domenichini-Felci

per l’anno 2014, dichiaravano di non riconoscere il contratto e tantomeno la

firma e sporgevano in proposito denuncia-querela in confronto del Cammarata; mentre, in riferimento al contratto del 19.3.2013 (con scadenza al 31.12.2013), il signor Domenichini riconosceva la firma apposta sullo stesso, pur affermando di non conoscere il signor Antonio Cammarata e precisando di aver dato in affitto i terreni per un solo anno: in tale occasione, si può evincere, secondo l'accusa, come il Cammarata, legale rappresentante della Cooperativa, sia stato in alcune occasioni sostituito dal signor Giuseppe Cammarata, che rivestiva la qualifica di consigliere della Cooperativa, presentato ai concedenti per il tramite di tale Geom. Gerbi, consulente in materia urbanistica ed edilizia dei coniugi Domenichini-Felci. Ed infatti, l'esame delle complessive s.i.t. rese dai menzionati coniugi Domenichini-Celsi e dal Geom. Gerbi e della documentazione prodotta in tali occasioni, tra cui copia dei contratti di affitto per il 2013 e per il 2014, in realtà falsamente predisposti secondo quanto affermato dai coniugi concedenti che avevano disconosciuto le firme ad esso apposte (cfr. doc. 8, parte 3, pagg 29-99) e, più in generale, le emergenze fattuali di cui alla menzionata indagine corroborano la complessiva condotta responsabile contestata agli odierni convenuti: il signor Antonio Cammarata, saltuariamente sostituito o assistito dal consigliere Giuseppe Cammarata, ha operato, senza specificamente qualificarsi rispetto ai poteri dispositivi che recava in relazione alla Cooperativa "AGRISERVICE" al fine di stipulare rapporti di affitto o comodato di fondi rustici sostanzialmente di mero comodo (in effetti non riconducibili all'annualità 2014 rispetto alla quale sono invocati), ovvero in assenza di uno specifico scopo imprenditoriale, ma alla sola precipua finalità di potere fittiziamente invocare l'asserita disponibilità di terreni da indicare

nella domanda, con ciò radicalmente e gravemente svilendo lo scopo per cui sono erogati i contributi e manifestando il complessivo disegno fraudolento e criminale che ha causato il consistente detrimento all'erario pubblico oggi contestato.

Il requirente evidenzia che le particelle sopra individuate constano di un'estensione pari a ha 34,21, corrispondenti a poco più del 10% della consistenza aziendale dichiarata nel 2014 (ha 341,78).

I.1.4. Tanto premesso, l'accusa rimprovera al signor Cammarata, presidente e legale rappresentante della Cooperativa,

i. di avere invocato e falsamente attestato, nelle domande di pagamento, di condurre e detenere, asseritamente secondo vari titoli giuridici risultati inesistenti, diversi fondi agricoli, che costituivano la asserita consistenza fondiaria dell'Azienda e che sarebbero stati destinati alle varie attività economiche della Cooperativa (risultate, però, anch'esse inesistenti), così inducendo in errore AGEA, organo pagatore preposto all'erogazione degli aiuti comunitari; il Cammarata ha indicato ed invocato, senza averne titolo, una superficie aziendale abbondantemente superiore alla soglia di rilievo comunitario fissata allo 0,5% della superficie aziendale complessiva, o in alternativa all'ettaro, dall'art. 60 del Regolamento n. 1122/2009/CE: rispetto alle particelle attenzionate, in via esemplificativa e non esaustiva, è risultato infatti che almeno il 7%, in relazione all'annualità 2013, ed almeno il 10%, relativamente all'annualità 2014, della complessiva superficie indicata nelle domande di pagamento era stato falsamente invocato, inesistenti risultando i titoli di disponibilità asseritamente evocati dalla Cooperativa indebita percipiente.

Conseguentemente, per l'accusa, la Società Cooperativa Agricola "AGRISERVICE", che ha falsamente e mendacemente invocato nelle proprie domande di pagamento la disponibilità di fondi e terreni come consistenza dell'Azienda, non aveva diritto alla percezione del contributo per entrambe le annualità attenzionate, 2013 e 2014, e deve rifondere il danno causato all'erario pari ai contributi indebitamente ricevuti;

ii. di avere altresì falsamente dichiarato che la medesima Società non aveva subito alcuna limitazione nel pascolo dalla condizione di epizoozia (che, quale causa esterna, sola avrebbe potuto giustificare il mancato utilizzo dei terreni invocati), mai risultante da alcuna documentazione (in effetti non esistente nel fascicolo aziendale e ciò riverberando anche sulla condotta causativa di danno riconducibile alle Responsabili del CAA, odierne convenute anch'esse, che hanno in tal modo cooperato nel disegno truffaldino).

Il requirente richiama sul punto quanto emerso in fase istruttoria a seguito di apposite richieste informative formulate dalla P.G. delegata al Dipartimento Veterinario di Enna, relativamente al mancato pascolamento nei terreni indicati in domanda per asserite cause di forza maggiore; il sopracitato Dipartimento Veterinario, con nota prot. n. 8754 del 6.4.2016, in riscontro alla nota prot. n. 772 della P.G. non solo escludeva l'esistenza di una condizione dichiarata ed accertata di "epizoozia" riconducibile alla Società "AGRISERVICE", ma addirittura comunicava che essa non risultava avere alcun insediamento zootecnico censito in BDN (Banca Dati Nazionale del Ministero Sanità)", escludendo *in nuce*, quindi, che la medesima società avesse mai effettuato attività di allevamento;

iii. infine, che la Cooperativa “AGRISERVICE” ha non solo invocato

la disponibilità di fondi e terreni in realtà insussistente, poiché in assenza di validi titoli giuridici o sostanziali, ma abbia pure indebitamente sfruttato la cessione a sé di titoli agricoli, nello specifico provenienti dalla Ditta Porracciolo Vincenzo Maria e dalla Ditta Sanfilippo Pietro, a loro volta originariamente conseguiti in forza di condotte fraudolente, anche inizialmente preordinate ad invocare mendacemente l’esistenza di presupposti di fatto e diritto per il riconoscimento dei titoli all’aiuto, come appurato in seno ai procedimenti penali rubricati ai n. 1277/2016 R.G.N.R. (in relazione alla Ditta Insinga, dante causa della Ditta Porracciolo Vincenzo Maria, richiama il documento allegato al n.18) e n. 2859/2015 R.G.N.R. (in relazione alla Ditta Butteroso, dante causa della Ditta Sanfilippo Pietro, richiama il documento sub n. 16) della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna (cfr. doc. 7, all. parte 1, pagg. 19-20), in adesione ad un più consistente, grave e complesso disegno criminoso riconducibile anche agli odierni convenuti.

I.I.5. Per l’accusa emerge nella vicenda anche il pieno coinvolgimento delle funzionarie titolare dei CAA.

A tal riguardo, premetteva il requirente che le domande di pagamento, di cui è emersa, per i plurimi profili sopra evocati, la radicale falsità e/o, comunque, la mendace invocazione dei presupposti di fatto e diritto, sono state predisposte e trasmesse all’Ente pagatore anche attraverso l’attività di consulenza, istruzione e validazione del Responsabile pro tempore del CAA LIBERIAGRICOLTORI ENNA 001, signora Salvatrice La Paglia per la campagna 2013 e del Responsabile pro tempore dello stesso CAA, signora

Maria Sebastiana Catalano, per l'anno 2014, che hanno agito senza svolgere alcun tipo di accertamento, controllo e riscontro riguardo al possesso in capo alla richiedente dei presupposti per ottenere l'aiuto (sia in relazione alla indisponibilità effettiva di fondi e terreni, sia alla inesistenza della condizione di epizoozia, sia, infine, in merito alla precedente ricezione di titoli all'aiuto anch'essi di provenienza truffaldina).

Per il requirente, risulta chiaro che i Responsabili dei due CAA hanno del tutto disatteso gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia e nello specifico anche quello della completa e corretta conservazione dei fascicoli cartacei: le signore Salvatrice La Paglia e Maria Sebastiana Catalano (quest'ultima non solo validando la scheda ma pure caricando originariamente a sistema con le proprie credenziali la domanda di pagamento), in qualità di Responsabili dei Centri di Assistenza Agricola, hanno svolto la propria attività di consulenza, istruzione, validazione ed invio delle domande uniche di pagamento, sebbene, è stato appurato, in assenza in capo al richiedente di titoli validi per ottenere l'aiuto ed in presenza, per contro, di consistenti falsità, così determinando una grave violazione dei propri doveri funzionali e disattendendo gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia, ivi incluso quello della tenuta dei fascicoli cartacei e dell'utilizzo delle credenziali.

Quanto al ruolo dei Centri di assistenza all'agricoltura (C.A.A.), il Pubblico Ministero ha dettagliatamente sottolineato, che alla luce della vigente normativa - di cui richiama in particolare l'art. 3-bis, comma 4-bis del d.lgs. n. 165/1999 - essi, a prescindere dalla specifica qualifica attribuibile a ciascun operatore, svolgono una pubblica funzione amministrativa, in quanto

regolamentata da norme di diritto pubblico, oggettivamente strumentale al conseguimento di finalità pubbliche ed alla formazione e manifestazione di volontà della P.A., finanziata con somme pubbliche e finalizzata anche all'erogazione di pubblici contributi e che, nel caso di specie, tutti gli operatori, e in particolare il responsabile del CAA, tenuto alla verifica della correttezza dei dati inseriti, avrebbero dovuto ritenere, senza margine di dubbio, il titolo inserito nella scheda di validazione, ossia il contratto di affitto, non idoneo in quanto contenente dichiarazioni mendaci e, addirittura, inesistente al fascicolo.

Per il requirente, poiché il signor Antonio Cammarata, ai fini della certificazione della consistenza territoriale della propria azienda e del tipo di conduzione della stessa, aveva indicato nelle schede di validazione diversi contratti di affitto e di comodato, attestanti l'asserita esistenza di un diritto su fondi di proprietà di altri soggetti privati, tutti gli operatori, e in particolare i Responsabili dei rispettivi CAA operanti, tenuti alla verifica della correttezza dei dati inseriti, avrebbero dovuto effettuare le necessarie verifiche sulla regolarità, legittimità e veridicità dei titoli dichiarati (ad esempio accedendo, come è facoltà dei CAA, ai pubblici registri o domandando apposite informazioni agli uffici dell'Agenzia delle Entrate) e, conseguentemente a quanto sopra affermato, appurare e dichiarare, senza margine di dubbio, che i titoli dichiarati non erano idonei, in quanto fondati su dichiarazioni mendaci, asserzioni di situazioni di fatto e diritto inesistenti e, peraltro, neppure specificamente contenuti nel fascicolo aziendale.

Parimenti, i Responsabili del CAA avrebbero omesso, per l'accusa, qualsiasi controllo sulla sussistenza della condizione di epizoozia (difettando nei

fascicoli aziendali acquisiti in fase istruttoria qualsiasi documento o certificazione che attestasse tale condizione), così come hanno obliterato di verificare la genuinità dei titoli trasferiti alla Cooperativa “AGRISERVICE”, risultati per contro anch’essi frutto di un pernicioso circolare disegno.

Il Procuratore ribadisce, anche a tal riguardo, il potere/dovere di effettuare le necessarie verifiche e riscontri al fine di immettere nei sistemi informativi in uso agli organismi pagatori informazioni il più possibile attendibili per avviare le relative istanze verso un percorso di regolarità e legalità, e che il responsabile del CAA è, inoltre, tenuto alla corretta conservazione degli atti rilevanti del fascicolo aziendale (richiama C. conti, sez. Sicilia, sent. n. 120/2020).

Evidenza ancora che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (nel caso di specie quella recante il protocollo AGEA.CAA.5193.2013.0005760,) non poteva essere considerata titolo sufficiente a certificare il rapporto di conduzione dei terreni pubblici e privati (si veda, in proposito, la Circolare ACIU.2011679 del 25.11.2011), al più potendo essere utilizzata dall’istante solo nel caso di conduzione di superfici pubbliche per le quali non sia stata ancora rilasciata dall’Ente competente la relativa concessione, ma purché contenga gli estremi del verbale di aggiudicazione della gara (richiama il punto 5.15 della circ. AGEA n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005, prima abrogato dalla circ. n. ACIU2012.28 del 25.01.2012 e successivamente reintrodotta dalla circ. n. ACIU.2012.90 del 29.2.2012)

Per il requirente le condotte artificiose del richiedente e del responsabile del CAA perfezionano altresì una ipotesi tipica di occultamento doloso del danno poiché le condotte fraudolente consistite nell’inoltrare all’AGEA la domanda

per la concessione del contributo, basata su false dichiarazioni in ordine alla disponibilità di appezzamenti di terreno, sono di per sé finalizzate ed idonee non soltanto a trarre in errore l'Amministrazione erogatrice dei contributi ma anche ad impedire o, perlomeno, a rendere assai difficoltosa l'individuazione del danno arrecato alle pubbliche finanze.

Infine, il requirente afferma che il Cammarata, legale rappresentante della società, risponda anche in proprio del danno causato all'erario, in applicazione del noto ed incontestato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cass. civ., SS. UU., sent. n. 295/2013, Cass. civ., SS. UU., sent. n. 1775/2013 e Cass. civ., SS. UU., sent. n. 3310/2014), che estende la legittimazione passiva dell'azione risarcitoria giuscontabile anche alla persona che abbia agito in qualità di legale rappresentante o amministratore di soggetto giuridico che abbia indebitamente percepito o illecitamente utilizzato contributi pubblici, dalla cui specifica condotta (nel caso di specie la predisposizione delle domande di pagamento e delle schede di validazione fondate su presupposti inesistenti e sull'invocazione di condizioni e situazioni, sia di fatto che giuridiche, risultate radicalmente false o di provenienza truffaldina) è derivata la distrazione dei fondi pubblici dal fine cui erano destinati.

I.2. La Procura regionale, ritenendo danno erariale l'importo complessivo del contributo indebitamente percepito per le campagne agricole 2013 e 2014, quale frutto di dichiarazioni mendaci, ha, quindi, emesso l'invito a dedurre di cui all'articolo 67, comma 1, del Codice di giustizia contabile approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, notificato agli convenuti.

I.3. Non avendo ottenuto riscontro, il requirente li ha citati in giudizio, ritenendo che l'assenza di contestazione alcuna degli addebiti formulati in

sede di invito a dedurre imponga di confermare e ribadire l'integrale impianto accusatorio già ivi prospettato.

II. Con memoria depositata il 15 maggio 2024 si costituiva in giudizio il signor Cammarata, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, alla stregua dell'art. 2518 c.c., secondo cui *“nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”*; invocava, altresì, l'art. 2519 comma 2 c.c. secondo cui *“l'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro”*, ciò che è avvenuto nel caso di specie alla stregua dell'art. 39 dello Statuto societario che rimanda esplicitamente alle citate norme sulle Srl.

Da ciò discenderebbe secondo la difesa che la AGRISERVICE può rispondere per i debiti eventualmente contratti e per gli impegni assunti soltanto con il suo patrimonio, mentre i suoi soci godono del beneficio della responsabilità limitata, atteso che gli artt. 2462 – 2483 del Codice civile, come novellati dall'art. 3 del D. Lgs. n. 6/2003, dispongono che *“nelle società a responsabilità limitata, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”*.

Concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni:

In via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. CAMMARATA Antonio in proprio, attesa la natura di società cooperativa agricola “a mutualità prevalente” della AGRISERVICE; per l'effetto, ritenere che nulla deve il sig. CAMMARATA Antonio in proprio, in relazione

ai contributi comunitari percepiti dalla società cooperativa agricola

Agriservice in relazione alle campagne 2013 e 2014, oggetto del presente

giudizio di responsabilità. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in

favore del sottoscritto difensore e procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.

III. All'odierna udienza pubblica, il PM si riportava all'atto di citazione,

precisando che l'azione risarcitoria per indebita percezione di contributi

agricoli riguarda sia la società agricola che il legale rappresentante in proprio

che ha agito in nome e per conto della società, nonché i responsabili del centro

assistenza agricola che avrebbero operato per la compilazione delle domande

per la percezione di contributi per le annualità 2013- 2014. Richiamava le tre

violazioni e i comportamenti contestati; quindi, nel riportarsi alla citazione

sosteneva l'esistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo sia in

ordine agli indebiti percettori - che hanno costruito dei presupposti totalmente

inesistenti – che in ordine ai responsabili del CAA che hanno omesso ogni

controllo e che in forza di tale omissione non possono non essere compartecipi

del disegno illecito perché, di fatto, emerge la piena consapevolezza di un

danno all'erario per l'indebita percezione di contributi. Per la posizione del

sig. Cammarata si riportava a Sez. unite n. 18991 del 2017 che richiamano la

sussistenza del concorso di responsabilità sia della persona fisica che della

persona giuridica. Per il resto si riportava alla citazione ed insisteva nelle

richieste. L'avv. Fascetto Sivillo si riportava alla memoria evidenziando che

il Cammarata non agisce in proprio, ma esclusivamente in qualità di legale

rappresentante della Agriservice; rammentava in proposito che questa è una

società cooperativa a mutualità prevalente che segue le regole, ex art. 2518 e

2519 del codice civile, della società a responsabilità limitata: in tale struttura

giuridica è la società che, nel caso di responsabilità per dolo, deve rispondere dell'indebita percezione dei contributi e non l'odierno convenuto. Insisteva nella comparsa di costituzione e chiedeva che venga estromessa la posizione del Cammarata in proprio e non quale legale rappresentante dell'Agriservice. Il Presidente poneva il giudizio in decisione. Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia della Società Agricola Semplice "AGRISERVICE" (cui l'atto di citazione unitamente al decreto di fissazione udienza risulta notificato, a mani proprie del rappresentante legale Cammarata Antonio n.q., in data 21.12.2023) e delle convenute Maria Sebastiana Catalano (notifica all'indirizzo di residenza a mani della madre in data 19.12.2023) e Salvatrice La Paglia (notifica a mani proprie in data 14.12.2023), i quali, regolarmente citati ed attinti dal procedimento notificatorio, non si sono costituiti.

2. L'oggetto del presente giudizio, per come delineato nell'atto di citazione, consiste nell'accertamento del danno erariale asseritamente causato dai convenuti, ciascuno nelle rispettive qualità, alle casse dell'Agea come conseguenza della liquidazione di un finanziamento comunitario a carico del fondo FEAGA (regolamento CE 73/2009), per gli anni 2013 e 2014, la cui indebita percezione sarebbe dovuta in sostanza alla fraudolenta indicazione, nelle relativa domanda, della conduzione di fondi rustici sul quale la ditta percettrice non vantava alcun titolo giuridico oltre che della falsa dichiarazione circa il mancato pascolamento sui terreni indicati per asserita causa di forza maggiore (la condizione di epizoozia che, quale causa esterna,

sola avrebbe potuto giustificare il mancato utilizzo dei terreni invocati).

2.1. Preliminarmente, va rilevato che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il giudice di legittimità già da tempo ritiene sussistente la giurisdizione del giudice contabile anche nei confronti dei privati percettori di sussidi pubblici. È stato, invero, affermato, in via generale, che, in questi casi, i soggetti privati intrattengono un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione in quanto essi, con l'impiego delle risorse finanziarie conseguite, concorrono a realizzare l'interesse pubblico alla cui cura è preposta l'amministrazione erogatrice (*ex multis*, Cass., SS.UU., n. 4511/2006, n. 5019/2010, n. 23897/2015).

Sotto questo profilo, l'eventuale sviamento delle risorse dal fine pubblico stabilito è fonte di responsabilità amministrativa anche per avere impedito il corretto impiego dei fondi da parte di altri soggetti potenzialmente beneficiari, in vista della realizzazione del programma dell'ente pubblico erogatore (Cass., SS.UU., n. 9966/2010).

Ciò premesso, va osservato che l'individuazione degli obiettivi della Politica Agricola Comunitaria (PAC), da realizzarsi attraverso l'erogazione di contributi in favore degli agricoltori in possesso dei requisiti previsti, rileva sotto il profilo dell'inserimento del soggetto privato in tale sistema PAC, proprio perché attraverso i destinatari dei contributi, tramite l'apparato amministrativo predisposto all'interno di ciascuno Stato membro -che per l'Italia è l'AGEA, o gli altri organismi pagatori- dovrebbe realizzarsi l'obiettivo eurounitario, perseguito con gli strumenti finanziari dedicati. Pertanto, il rapporto che si instaura con il privato si sostanzia in un rapporto di servizio, che realizza il collegamento funzionale necessario a configurare

la responsabilità amministrativa.

Nel caso in esame, la costante giurisprudenza in materia conforta questo

Collegio nel qualificare la sussistenza del rapporto di servizio e quindi nel

ritenere la propria giurisdizione, qualora si verifichi uno sviamento dalle

finalità perseguite con il finanziamento comunitario (ex multis Cass. civ., Sez.

Unite, Ord. 22114/2014; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 20132/2004, oltre alla

giurisprudenza sopra riferita).

2.2. Il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione si instaura non

soltanto nei confronti del percettore dell'aiuto comunitario ma anche nei

confronti del soggetto tenuto a svolgere alcune funzioni essenziali all'interno

del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici.

Al riguardo, richiamando sin d'ora il quadro normativo di riferimento, anche

ai fini del successivo esame del merito del giudizio, emerge come, nella

fattispecie, i Centri di assistenza agricola (CAA) sono chiamati dalla legge a

svolgere, a seguito di apposita convenzione, attività di assistenza

nell'elaborazione delle domande di ammissione ai benefici comunitari

destinati alle imprese agricole ed a curare l'inoltro delle richieste, previo

controllo della formale regolarità dei dati ivi inseriti (cfr. art. 6 d.lgs. 74/2018,

che ha sostituito il precedente d.lgs. 165/1999 nonché il D.M. 27 marzo 2008,

recante *“Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”*).

Il comma 4 del suddetto art. 6 ha avuto cura di precisare che *“per le attività*

di cui al presente articolo, i CAA hanno la responsabilità della identificazione

del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della

corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle

disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonché la

facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalità previste a tale scopo” (già previsto dal comma 2 dell’art. 2 D.M. 27 marzo 2008).

L’art. 3 bis (rubricato per l’appunto “*Centri autorizzati di assistenza agricola*”) del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, *ratione temporis* vigente al caso in esame, prevede che “*Gli organismi pagatori [...] possono incaricare «Centri autorizzati di assistenza agricola» (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:*

- a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;*
- b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;*
- c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;*
- c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa” (Lettera aggiunta dall’art. 1-ter, comma 7, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116).*

Il successivo comma 4 bis stabilisce che “*Per le attività di cui al comma I, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle*

disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà

di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di

procedure di interscambio dati [...]

I C.A.A. sono, pertanto, incaricati da AGEA di svolgere le seguenti attività:

- controllare la regolarità formale delle dichiarazioni allegate alle istanze degli agricoltori volte ad ottenere contributi e benefici comunitari; immettere i relativi dati nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (che è un sistema informatico gestito da AGEA, per il tramite della partecipata SIN spa), a sua volta interconnesso con l'Anagrafe Tributaria, i Nuclei Antifrode della Guardia di Finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'INPS. e le Camere di Commercio (art.3 bis del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, introdotto dal D.Lgs. n. 188 del 2000):

- istruire per conto della P.A. le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate dagli interessati e di certificare la data di inoltro delle predette istanze alla Pubblica Amministrazione competente (art.14, comma 6, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99);

- svolgere altre attività di servizio (istruttorie, verifiche, accertamenti costitutivi, operazioni certificatorie) connesse a funzioni erogatorie tipicamente pubblicistiche (art.2 DM 27.3.2008).

La posizione dei Centri di Assistenza Agricola è dunque quella di soggetti che, pur mantenendo una formale configurazione strutturale privatistica, svolgono funzioni o comunque attività di pubblico interesse.

Ciò è confermato dalla Circolare 1.8.2003 n.39 dell'AGEA, che prevede espressamente - con riferimento alla normativa pubblicistica sulla trasparenza dei documenti amministrativi - che i Centri di Assistenza Agricola devono

impegnarsi *"ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività demandate ai medesimi in esecuzione delle convenzioni stipulate ..."*. La Circolare citata prevede, altresì, che *"in tale ambito l'AGEA è pertanto esonerata nei confronti dei produttori agricoli associati ai CAA, e nei limiti sopra precisati, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241 del 1990"*; il che determina una vera e propria sostituzione, come avviene di regola nel caso di delega di poteri, dei CAA all'AGEA, in relazione alle incombenze connesse alla gestione dei dati da essi trattati e posseduti in relazione agli incarichi ed alle funzioni svolte.

Vengono in rilievo, ai fini della più corretta ricostruzione del ruolo dei CAA, anche una serie di ulteriori circolari esplicative, note e istruzioni operative AGEA, che attuano *in concreto* i principi PAC, predisponendo, per quanto di interesse, i moduli standard relativi alle “domande uniche di pagamento annuali” e relative “autocertificazioni” ivi incluse, ed introducendo norme di dettaglio per la tenuta dei “fascicoli aziendali” da parte dei Centri di Assistenza Agricola, dai quali si evince che essi rivestono un ruolo fondamentale nella gestione della PAC in Italia, trattandosi di soggetti istituzionalmente preposti, oltre che all'inoltro delle domande in via telematica tramite canali riservati, al controllo delle stesse e di ulteriori attività di vigilanza.

Gli operatori dei C.A.A. hanno accesso al sistema SIAN e svolgono una funzione delicatissima e di primo, e spesso unico e solo, controllo e “filtro” delle domande presentate loro tramite.

Il C.A.A. dovrebbe custodire il "fascicolo aziendale" dell'azienda, caricarlo al

	SIAN e certificarne la conformità alla normativa di settore tramite un'apposita	
	"scheda di validazione". Il sistema trasferisce poi automaticamente i dati	
	inseriti nel fascicolo aziendale e nella scheda di validazione all'interno dei	
	singoli campi della domanda unica di pagamento (D.U.P.) annuale.	
	Va rammentato, al riguardo, che, nell'ambito del procedimento finalizzato alla	
	richiesta di contributi:	
	- la c.d. "Scheda di validazione" certifica la consistenza aziendale e	
	viene compilata direttamente sul portale SIAN dal Centro di Assistenza	
	Agricola (C.A.A.) presso cui il produttore ha conferito mandato di	
	rappresentanza: il documento viene quindi archiviato telematicamente nello	
	stesso portale e una copia, stampata e firmata dall'agricoltore, viene custodita	
	presso lo stesso C.A.A. di appartenenza: più precisamente, la scheda di	
	validazione indica il numero e la tipologia delle estensioni fondiari condotte	
	(in comodato gratuito, in proprietà, ecc.), descrivendone la tipologia e la	
	destinazione catastale (pascoli, boschi, seminativi. ecc.). In tale documento	
	vengono inoltre indicati gli estremi dei titoli di conduzione per i quali l'istante	
	dichiara di avere la disponibilità di terreni di proprietà, o di terzi.	
	- La Domanda unica di pagamento è lo strumento che consente	
	agli agricoltori di accedere ai pagamenti previsti dal Reg. CE 1782/2003 e	
	successivamente dal Reg. CE 73/2009; anche questo documento viene	
	compilato direttamente sul Portale SIAN dal C.A.A. presso cui il produttore	
	ha conferito mandato di rappresentanza. Il C.A.A. provvederà quindi a	
	trasmettere telematicamente i dati della domanda mediante apposite	
	funzionalità direttamente tramite il portale SIAN: l'istanza risulterà archiviata	
	telematicamente nello stesso portale e una copia, stampata e firmata	

dall'agricoltore, dovrà essere custodita presso lo stesso CAA di appartenenza.

Responsabili ed operatori dei C.A.A. hanno disponibilità di proprie credenziali di accesso al sistema (nome utente e password) ed è pertanto possibile risalire a tutti i singoli passaggi relativi a ciascuna domanda.

L'AGEA disciplina e stabilisce il contenuto della modulistica tramite proprie circolari e istruzioni operative, anno per anno, corredate da apposite "guide per la compilazione" per gli operatori C.A.A., che dovrebbero attenersi scrupolosamente alla loro stretta osservanza, fermo restando che ogni guida precisa che la conoscenza del suo contenuto non esime il singolo operatore C.A.A. dalla conoscenza di tutta la normativa legislativa e amministrativa comunitaria e italiana.

Va, infine, rammentato che gli accertamenti dei CAA sulla regolarità formale del fascicolo aziendale, sulla completezza e correttezza della documentazione allegata e sulla domanda unica di pagamento, attraverso la redazione dell'apposita "scheda di validazione" del fascicolo aziendale e l'inserimento nel sistema informatico della Domanda Unica di Pagamento (D.U.P.) tramite le loro credenziali di accesso al sistema, assumono particolare rilevanza anche in ragione del regime del c.d. "silenzio assenso" previsto dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 99/2004 e dall'art. 80, comma 17, della legge regionale n. 11/2010 per le domande di aiuto comunitario provenienti dai C.A.A., attribuendo senz'altro efficacia probatoria a tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento del denaro pubblico (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Reg. Molise, n. 61/2015 del 6 luglio 2015; Id., n. 62/2015 del 6 luglio 2015).

2.3. Il rapporto di servizio delineato dal giudice di legittimità con riguardo alle

società beneficiarie di contribuzioni pubbliche (Cass., SS.UU., n. 5019/2010)

può, dunque, altresì essere riscontrato nei confronti degli enti che partecipano,

in forza di legge o di convenzione, all'attività amministrativa, come avviene

nel caso in esame per i CAA.

La responsabilità amministrativa in questi casi non riguarda soltanto le

persone giuridiche ma può anche radicarsi nei confronti della persona fisica

che agisce per l'ente.

La giurisprudenza, infatti, ha sempre ritenuto ammissibile l'azione diretta nei

confronti delle persone fisiche che abbiano concorso a sviare le risorse

pubbliche dalla finalità prestabilita o che abbiano illegittimamente creato i

presupposti per ottenerli (Cass., SS.UU., n. 3310/2014 e n. 295/2013).

La Cassazione ha espressamente affermato che in caso di indebito

conseguimento di un finanziamento pubblico, sussiste la giurisdizione della

Corte dei conti sulla domanda risarcitoria formulata dall'ente pubblico

finanziatore anche nei confronti del privato che abbia eseguito perizie o svolto

analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici,

essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale condotta,

immancabilmente sostitutiva o integrativa dell'attività istruttoria della P.A.

erogante, che costituisce un indefettibile presupposto dell'erogazione poi

rivelatasi non dovuta. (Cass., SS.UU., ord. n. 5 giugno 2018 n. 14436).

Da ciò discende altresì (in applicazione dei principi generali già illustrati) la

possibilità di proporre direttamente l'azione di danno nei confronti dei legali

rappresentanti dei CAA o comunque di coloro che, di fatto, abbiano agito per

conto di essi, realizzando i presupposti per l'illegittima percezione delle

agevolazioni pubbliche (Corte conti, Sez. Umbria n.19/2019; Sez. giurisd. per

la Regione siciliana n. 337/2019, n. 692/2019 e n. 955/2019).

2.4. In conclusione, per le superiori considerazioni, va affermata la giurisdizione della Corte dei conti rispetto all'azione proposta dalla Procura erariale nei confronti di tutti gli odierni convenuti, ovvero sia della società percettrice del contributo sia dei due responsabili del CAA oggi chiamati in giudizio, che hanno gestito il fascicolo aziendale, trattato e inoltrato le relative domande, rispettivamente per la domanda relativa all'anno 2013 e per quella concernente il 2014, contribuendo a un indefettibile presupposto dell'*iter* del finanziamento.

3. Ciò premesso, il Collegio, deve, preliminarmente, osservare che è principio consolidato che *<per ottenere i contributi di cui si tratta, la "disponibilità" dei terreni va fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell'affitto o del comodato>* (ex multis, cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 263 del 20 aprile 2018) e che, dunque, *"l'erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie"* (Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 166 del 23 giugno 2015), con la conseguenza che *"tale titolo, evidentemente, non può essere surrogato da presunte relazioni di fatto del soggetto con il fondo interessato"* (ibidem): in buona sostanza, la *<disponibilità dei terreni deve essere "titolata" non essendo sufficiente una mera relazione di fatto che può concretarsi addirittura nell'usurpazione dei terreni altrui>* (ibidem).

La percezione dei contributi presuppone, dunque, l'esistenza di un valido titolo giuridico che legittimi l'imprenditore agricolo alla conduzione dei terreni.

La sua assenza rende indebita l'erogazione se si inserisce in una condotta elusiva o se riferibile ad una superficie superiore alla soglia di rilevanza stabilita dalla disciplina di settore. Ed invero viene imposto agli Stati, al fine di evitare un'errata attribuzione dei contributi comunitari, di non corrispondere alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che abbiano *creato artificialmente* le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione. Detto fondamentale principio è riaffermato già dal considerato 21 e dall'art. 29 del citato regolamento CE n. 1782/2003, ed ancora dal considerato 25 e dall'articolo 30 del regolamento CE 73/2009 nonché dall'art. 60 del regolamento 1306/2013 (vigente per le campagne dal 2015 in poi), così come dall'art. 640 bis del Codice penale.

La normativa nazionale corrobora tali prescrizioni: nello specifico la legge n. 898/1986, all'art. 2 prevede che, indipendentemente dalla sanzione penale per il descritto reato, in caso di contributi ottenuti mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), il percettore è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito.

Ed ancora, altre norme nazionali contemplano la necessità di un titolo giuridico valido, che consenta l'utilizzo dei terreni (art. 3, co, 1, lett. f, del DPR n. 503/1999, modificato dal d. lgs. n. 99/2004), e prevedono espressamente la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere.

Istruzioni esplicative in materia indicano gli adempimenti che deve osservare il beneficiario, anche in caso di autocertificazione sostitutiva sulla conduzione dei terreni (circolare AGEA n. 35 del 2001).

Vanno, poi, considerate le disposizioni in materia di “*dichiarazione eccessiva intenzionale*” ovvero l’art. 53, primo comma, del Regolamento CE 21 aprile 2004, n. 796, come modificato dal Reg. CE 8 maggio 2009, n. 380 nonché dall’art. 60, primo comma, del Reg. CE n. 1122/2009 in base al quale “*se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro*”. Tale disciplina prevede(va) in caso di illecito commesso intenzionalmente, la restituzione integrale dei contributi ottenuti, ove la superficie dichiarata dei terreni superi una determinata soglia di irregolarità, stabilita, alternativamente, nello “*0,5% della superficie determinata*” ovvero, in valore assoluto, nella misura di “*un ettaro*” (per una puntuale ricostruzione della disciplina dell’Unione europea e statale, cfr. Sez. Sicilia n. 216/2017 e n. 467/2017).

La cornice normativa, supportata peraltro da arresti giurisprudenziali della Cassazione, ma anche della Corte di giustizia, conferisce pertanto al Collegio gli strumenti per la decisione dell’odierna fattispecie (ex multis: Cass. Sent. 2365/12 del 4 ottobre 2012; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 24/06/2010 Sentenza C-375/08).

La Corte di Giustizia in particolare ha ribadito che gli Stati membri devono garantire che le particelle agricole siano identificate in modo attendibile, onde evitare che i premi siano corrisposti a soggetti che abbiano “*creato artificialmente le condizioni necessarie*” e che gli stessi Stati membri “*sono*

legittimati ad introdurre precisazioni quanto alle prove da fornire a sostegno di una domanda di aiuti, quali l'obbligo della produzione di un titolo giuridico che giustifichi l'utilizzazione delle superfici, e ciò nei limiti del principio di proporzionalità”.

3.1. Orbene, stando così le cose, la domanda attorea va ritenuta fondata.

La prova a sostegno della pretesa attorea appare, infatti, pienamente raggiunta: i contributi contestati sono stati erogati con riferimento a fondi di cui l'apparente conduttore non era titolare e la cui superficie supera ampiamente la soglia di rilevanza relativamente all'annualità in questione.

La linearità della prospettazione accusatoria, descritta nelle premesse in fatto, da intendersi qui richiamate, non è smentita da una prospettazione difensiva alternativa, posto che il convenuto che ha percepito il contributo non si è costituito nel presente giudizio mentre il responsabile del CAA neppure contesta l'incontrovertibile circostanza di fatto della mancata disponibilità del fondo dichiarato.

Può dunque affermarsi che il requirente, sulla scorta di puntuali riscontri istruttori e prove documentali non controvertibili, ha provato che le dichiarazioni mendaci riguardano la conduzione di un'ampia estensione per un valore ben superiore alla soglia di rilevanza comunitaria (cfr. supra par. I.1.1, I.1.2, I.1.3). È stato puntualmente e adeguatamente dimostrato, attraverso la produzione degli atti di indagine che la disponibilità dei terreni dichiarata nella domanda di pagamento e nel fascicolo aziendale non corrisponde neppure lontanamente al dato reale e, pertanto, dette dichiarazioni erano da considerarsi false: le superfici dichiarate non erano nella disponibilità della ditta “Agriservice”, contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato al

fine di percepire il beneficio, atteso che:

-per l'anno 2013, i coniugi Mingozzi e Baratti, titolari di particelle dichiarate nella disponibilità della ditta, dichiaravano di non avere stipulato alcun contratto di affitto con la società AGRISEVICE e di non conoscere il signor Cammarata, disconoscendo altresì le firme apposte sul contratto dell'1.3.2013, Le sole particelle in questione ammontano a ha 22,49 e sono superiori al 7% della superficie complessiva dichiarata nel 2013;

- anche per l'anno 2014, è emerso che la conduzione di numerosi fondi di proprietà privata era invocata in modo fraudolento e mendace atteso che, sentiti a sommarie informazioni i signori Decimo Domenichino e Carla Felci hanno dichiarato, dopo aver vagliato la scrittura privata del 30.4.2014, invocata dal Cammarata quale titolo di affitto dei terreni di proprietà dei coniugi Domenichini-Felci per l'anno 2014, non riconoscevano il contratto e tantomeno la firma (doc. 8, parte 3, pagg 71-75) e sporgevano in proposito denuncia-querela in confronto del Cammarata. Con riferimento al contratto del 19.3.2013 (con scadenza al 31.12.2013), il signor Domenichini, pur riconoscendo la firma apposta sullo stesso, affermava di non conoscere il signor Antonio Cammarata e precisava, comunque, di aver dato in affitto i terreni per un solo anno.

Trova ampio riscontro negli atti istruttori allegati la tesi accusatoria secondo cui il signor Antonio Cammarata, saltuariamente sostituito o assistito dal consigliere Giuseppe Cammarata, ha operato, senza specificamente qualificarsi rispetto ai poteri dispositivi che recava in relazione alla Cooperativa "AGRISERVICE", al fine di stipulare rapporti di affitto o comodato di fondi rustici sostanzialmente di mero comodo (in effetti non

riconducibili all'annualità 2014 rispetto alla quale sono invocati), ovvero in assenza di uno specifico scopo imprenditoriale, ma alla sola precipua finalità di potere fittiziamente invocare l'asserita disponibilità di terreni da indicare nella domanda, con ciò svilendo lo scopo per cui sono erogati i contributi e manifestando il complessivo disegno fraudolento che ha causato il consistente detrimento all'erario pubblico oggi contestato.

Le particelle sopra individuate, come indicato e documentato dal requirente, e non contestato in giudizio, constano di un'estensione pari a ha 34,21, corrispondenti a poco più del 10% della consistenza aziendale dichiarata (ha 341,78).

È poi emersa anche la falsità in relazione alla dichiarazione resa dalla medesima Società di avere subito limitazioni nel pascolo dovuto alla condizione di epizoozia (che, quale causa esterna, sola avrebbe potuto giustificare il mancato utilizzo dei terreni invocati), mai risultante da alcuna documentazione, non esistente nel fascicolo aziendale; ciò si riflette anche sulla condotta causativa di danno riconducibile ai due responsabili del CAA che hanno in tal modo assecondato il disegno truffaldino.

Sul punto vale il richiamo del requirente a quanto emerso in fase istruttoria a seguito di apposite richieste informative formulate dalla P.G. delegata al Dipartimento Veterinario di Enna: tale Ufficio precisava addirittura che alla Cooperativa "AGRISERVICE" non era risultato riconducibile, anche all'esito della consultazione degli archivi pubblici nazionali, alcun insediamento zootecnico, talché la Cooperativa indebita percipiente risulta addirittura non effettivamente operante nell'attività di allevamento.

Infine, emerge che la Cooperativa Agriservice non solo ha dichiarata la

disponibilità di fondi insussistenti e la conduzione di un insediamento

zootecnico non operante e comunque non attinto dalla causa di forza maggiore

(lo stato di epizoozia dell'allevamento) falsamente dichiarata atta a impedire

il pascolamento sui fondi, ma addirittura ha indebitamente sfruttato titoli

agricoli provenienti da cessione da ditte che a loro volta avevano falsamente

dichiarato mendacemente di possedere tali titoli,

In conclusione, ad avviso del Collegio, le riferite acquisizioni istruttorie sono

ampiamente sufficienti, secondo ragionevolezza, ed anzi incontrovertibili, per

ritenere dimostrato – data la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti -

che la conduzione di tali terreni non sussiste e non è in alcun modo titolata e

che l'istante ne ha fraudolentemente e falsamente dichiarato la disponibilità,

oltre alla ulteriore dichiarazione mendace (riscontrata in entrambe le domande

uniche di pagamento, la n. 30809938639 del 29.7.2013 relativa al 2013, e la

n. 40809559459 relativa al 2014) in ordine alla causa impeditiva del

pascolamento del bestiame sui fondi in oggetto, anch'essa rilevante ai fini

dell'illecito conseguimento dell'aiuto pubblico atteso che attraverso tale

mendace dichiarazione il richiedente ha potuto percepire ugualmente il

contributo ancorché non abbia destinato a pascolo i terreni dichiarati.

3.2. Oltre al soggetto societario che ha percepito indebitamente il contributo

pubblico, è principio consolidato che debba rispondere in proprio del danno

causato all'erario anche il Cammarata, legale rappresentante della società,

come affermato dal requirente, in applicazione del noto, perentorio ed

incontestato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cass. civ., SS.

UU., sent. n. 295/2013, Cass. civ., SS. UU., sent. n. 1775/2013 e Cass. civ.,

SS. UU., sent. n. 3310/2014, nonché la sentenza delle Sez. unite n. 18991 del

2017 richiamata dal requirente all'udienza di discussione), che estende la legittimazione passiva dell'azione risarcitoria giuscontabile anche alla persona che abbia agito in qualità di legale rappresentante o amministratore di soggetto giuridico che abbia indebitamente percepito o illecitamente utilizzato contributi pubblici, dalla cui specifica condotta è derivata la distrazione dei fondi pubblici dal fine cui erano destinati; condotta che, invero, è rilevabile nella predisposizione delle domande di pagamento e delle schede di validazione fondate su presupposti inesistenti e sull'invocazione di condizioni e situazioni, sia di fatto che giuridiche, risultate radicalmente false o di provenienza truffaldina.

Alcun pregio rivestono pertanto le doglianze di segno opposto, a smentita delle quali è sufficiente rinviare alle solide argomentazioni di cui alla citata giurisprudenza, secondo cui: *"qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati"*; e ciò in quanto *"nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere-facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati"*; sicché *"il rapporto di servizio... va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi,*

i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione".

Inoltre, come ben evidenziato nella sentenza da ultimo richiamata anche dal requirente all'udienza (Cass. 18991/2017) *eventuale responsabilità di altri soggetti e perfino delle società di cui erano legali rappresentanti i soggetti privati citati in proprio comporterebbe semmai un concorso con quella dei ricorrenti e non certo l'elisione, per quanto appena argomentato al capo precedente; in tale ipotesi, in base a generali principi di diritto della responsabilità per fatto illecito e, principalmente, a quello di cui all'art. 2055 cod. civ., da un lato è intuitivo il ruolo determinante della condotta della persona fisica organo di una persona giuridica nella formazione e nell'estrinsecazione di atti imputabili a quest'ultima, mentre, in ogni caso, nella specie le attività decettive sono state imputate e poi accertate come commesse proprio dagli odierni ricorrenti nella loro qualità, ma evidentemente come persone fisiche, sicché opererà, nei confronti del danneggiato, la solidarietà in danno di tutti i corresponsabili, salva l'eventuale azione di rivalsa dispiegata nei rapporti interni da costoro (con richiamo, a tal riguardo, a Cass. Sez. U. 20/06/17, n. 15279, punto 26 delle ragioni in diritto).*

3.3. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la presente fattispecie non può che essere il frutto di una scelta volontaria e consapevole da parte degli autori della condotta illecita, oggi convenuti, finalizzata all'ottenimento di finanziamenti pubblici.

I comportamenti fraudolenti tenuti dal sig. Cammarata - consistenti nell'inoltrare all'A.G.E.A. domande per la concessione dei contributi, basate su false dichiarazioni in ordine alla disponibilità titolata dei fondi e alle ragioni del mancato impiego degli stessi per il pascolamento (oltre alle condotte dallo stesso poste in essere prima per procurarsi i falsi titoli sopra descritte) - appaiono, di per sé, finalizzati e idonei non soltanto a trarre in errore l'Amministrazione erogatrice dei contributi ma anche ad impedire o, perlomeno, a rendere assai difficoltosa l'individuazione del danno che veniva arrecato alle pubbliche finanze.

Nel caso di specie, le dichiarazioni consapevolmente non veritiere integrano, dunque, al tempo stesso il mezzo (doloso) attraverso il quale viene resa possibile l'indebita liquidazione delle provvidenze non spettanti e lo strumento (altrettanto doloso) che consente di occultare il danno fino al momento della sua scoperta (cfr. Sez. d'Appello Sicilia, n. 64/2016 e Sez. II d'Appello, n. 269/2015).

In buona sostanza, l'illecita condotta tenuta con dolosa preordinazione dai convenuti, incidendo negativamente su uno dei presupposti necessari (la regolare disponibilità dei terreni) per l'accoglimento delle domande amministrative, ha viziato le erogazioni del contributo pubblico in questione, cagionando un danno erariale.

3.4. Ampiamente dimostrata - viepiù in mancanza di alcuna prospettazione alternativa o anche solo astrattamente esimente delle circostanze fattuali intervenute, atteso che le due convenute non si sono costituite e difese - sono i presupposti della responsabilità amministrativa, in capo alle due titolari del CAA Liberiagricoltori Enna 001, ossia la sig.ra Salvatrice La Paglia, che ha

gestito la domanda relativa al 2013 e rilasciato in tale qualità la scheda di validazione n. 30358930227 del 29.5.2013, e la signora Maria Sebastiano Catalano, che ha inserito e validato la richiesta di aiuto e la scheda di validazione relativamente al 2014.

Sul titolare del CAA incombono precisi obblighi, prima diffusamente illustrati (cfr. supra § 2.2.), di aggiornamento del fascicolo dell'impresa, di verifica e conservazione della documentazione comprovante i requisiti dichiarati, di riscontro dei dati forniti.

I responsabili del CAA, nel momento in cui caricano a sistema le domande di accesso al contributo e i dati contenuti nelle schede di validazione (in cui gli agricoltori elencano le superficie a qualunque titolo possedute) stanno attestando di averle controllate, di averne acquisito le pertinenti documentazioni di supporto e di averne riscontrato il contenuto con i dati in possesso della Pubblica amministrazione, così portando gli Organismi pagatori a farvi affidamento per le successive erogazioni, anche in ragione del regime di silenzio assenso previsto dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 99/2004 e dall'art. 80, comma 17, della l.r. n. 11/2010.

Nel caso di specie, in occasione della lavorazione delle pratiche della ditta Agriservice, la mendace invocazione degli insussistenti presupposti di fatto e di diritto dettagliatamente esposti dal requirente, è sfuggita all'attività di consulenza, istruzione e validazione che incombeva sul responsabile pro tempore del CAA, talché appare indubbio che la signora Salvatrice La Paglia per la campagna 2013 e la signora Maria Sebastiana Catalano, per l'anno 2014, (quest'ultima, come già rammentato, non solo validando la scheda ma pure caricando originariamente a sistema con le proprie credenziali la

domanda di pagamento), hanno agito senza svolgere alcun tipo di accertamento, controllo e riscontro riguardo al possesso in capo alla richiedente dei presupposti per ottenere l'aiuto sia in relazione alla indisponibilità effettiva di fondi e terreni, sia alla inesistenza della condizione di epizoozia (difettando nei fascicoli aziendali acquisiti in fase istruttoria qualsiasi documento o certificazione che attestasse tale condizione), sia, infine, in merito alla precedente ricezione di titoli all'aiuto anch'essi di provenienza truffaldina.

Peraltro, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (nel caso di specie quella recante il protocollo AGEA.CAA.5193.2013.0005760,) non poteva essere considerata titolo sufficiente a certificare il rapporto di conduzione dei terreni pubblici e privati (alla stregua della Circolare ACIU.2011679 del 25.11.2011), al più potendo essere utilizzata dall'istante solo nel caso di conduzione di superfici pubbliche per le quali non sia stata ancora rilasciata dall'Ente competente la relativa concessione, ma purché contenga gli estremi del verbale di aggiudicazione della gara (punto 5.15 della circ. AGEA n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005, prima abrogato dalla circ. n. ACIU2012.28 del 25.01.2012 e successivamente reintrodotta dalla circ. n. ACIU.2012.90 del 29.2.2012).

La veicolazione delle domande e l'inserimento della scheda di validazione indica un'attestazione consapevole dell'avvenuto svolgimento di un'attività di verifica che invece non è stata effettuato (o piuttosto, è stata consapevolmente obliterata), preordinata a veicolare le dichiarazioni infedeli e le pratiche che la contenevano, e, quindi, ad ingannare l'ente erogatore in ordine alla sussistenza dei titoli per avere diritto alla contribuzione pubblica, considerato

peraltro che l'inserimento nel sistema informatico delle domande da parte dei titolari del CAA assume particolare rilevanza in ragione del regime del c.d. "silenzio assenso" previsto dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 99/2004 e dall'art. 80, comma 17, della legge regionale n. 11/2010, poiché attribuisce efficacia probatoria alla documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento dell'aiuto.

Nella fattispecie sono stati, invece, certamente violati i più elementari doveri di verifica, controllo e custodia del fascicolo aziendale ed i convenuti hanno così permesso alla ditta Agriservice di beneficiare dei contributi aziendali in assenza dei presupposti, di cui si è detto.

A giudizio del Collegio le condotte dei due responsabili pro tempore del CAA, tanto commissive quanto omissive, in macroscopica violazione della normativa in materia, vanno ben al di là della sprezzante trascuratezza del ruolo ricoperto e appaiono piuttosto il frutto di un atteggiamento ben consapevole, volitivo e doloso, pure preordinato a favorire la realizzazione di gravi illeciti.

In conclusione, costoro hanno contribuito dolosamente e in maniera decisiva, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, unitamente agli altri convenuti, alla causazione dell'intero danno patito dall'AGEA per l'illecita erogazione dei contributi relativi alle due annualità contestate e con essi devono rispondere in solido.

5. Riguardo al danno, ritiene il Collegio secondo la costante giurisprudenza di questa Sezione, che la relativa quantificazione vada commisurata alla lesione procurata all'interesse dell'amministrazione alla lecita allocazione delle risorse pubbliche e che, in tale prospettiva, debba essere accertata l'eventuale

sussistenza di una “soglia di irregolarità” al di sotto della quale permanga, comunque, l’interesse dell’amministrazione medesima alla realizzazione regolare della parte residua del programma, sicché, ove l’indebita erogazione non superi quella soglia, il danno sarà pari al solo importo interessato dal vizio e non sarà commisurato all’intero contributo concesso.

Utili parametri di riferimento per l’individuazione di tale soglia di irregolarità possono essere rinvenuti nella normativa comunitaria, in precedenza richiamata. A questo proposito, va considerato che l’articolo 60, primo comma, del Reg. (CE) 30 novembre 2009, n. 1122 [che, secondo il successivo articolo 87, secondo comma “...*si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2010*” e di cui l’articolo 43 del Reg. (CE) 11 marzo 2014, n. 640, dispone l’abrogazione “*con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015*”, limitandone espressamente l’applicazione “*alle domande di aiuto concernenti i pagamenti diretti presentate per periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1° gennaio 2015*”] - nel prevedere che “*Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro*” - dimostra che l’illecito commesso volontariamente non è tollerato ove sia superata una determinata soglia, stabilita all’epoca, alternativamente, in valore relativo (“*0,5% della superficie determinata*”) ovvero in valore assoluto (“*un ettaro*”).

Conseguentemente, essendo stata certamente superata nel caso di specie la così individuata soglia di discrepanza, come allegato dal requirente (le superfici oggetto di dichiarazioni mendaci rappresentano quasi il 7% della base aziendale dichiarata in relazione alla campagna 2013, atteso che rispetto ad ha 332,45 di estensione totale, almeno ha 22,49 di superficie sono risultati indebitamente invocati, e circa il 10% per l'anno 2014, poiché a fronte di ha 341,78 di estensione totale, almeno ha 34,21 di superficie sono costituiti da fondi indebitamente invocati), e considerato che la disposizione generale di cui all'art. 75 del Dpr n. 445/2000, unitamente alle disposizioni antielusive di derivazione comunitaria in premessa riferite (tra cui l'art. 2 della legge n. 828/1986), fanno discendere la decadenza dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni e documentazioni false, l'intera erogazione dei contributi pubblici riguardanti le campagne in contestazione (2014 e 2015) costituisce danno erariale.

Senza considerare che il contributo percepito è certamente integralmente illecito anche in ragione: a) del mancato utilizzo dei fondi per l'uso di pascolo, essendo emersa che la condizione di epizoozia, non solo era priva di riscontro documentale nel fascicolo aziendale, ma, addirittura, non risultava nei registri pubblici ed è stata smentita dagli Enti preposti al controllo; b) dell'altrettanto rilevante condotta consistita nell'invocazione di titoli, ricevuti da altri soggetti, ma anch'essi originariamente frutto di condotte fraudolente e truffaldine.

Ritenuta, in conclusione, meritevole di accoglimento la domanda formulata dal Pubblico ministero, i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento in favore all'A.G.E.A. dei contributi indebitamente percepiti,

complessivamente pari a euro 137.634,05 (di cui: 4.542,69 per il 2013 e 133.091,36 per il 2014), da maggiorarsi della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi ISTAT, dalla data dei rispettivi pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sull'importo rivalutato, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

6. Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in integrale accoglimento delle domande attoree, dichiara la responsabilità amministrativa dei convenuti: Antonio Cammarata, in proprio, Società Agricola Semplice "AGRISERVICE", Maria Sebastiana Catalano e Salvatrice La Paglia, tutti in solido e a titolo di dolo, e per l'effetto, li condanna al pagamento, in solido, in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG.E.A.), della complessiva somma di euro 137.634,05 (centotrentasettemilaseicentotrentaquattro/05), maggiorata della rivalutazione monetaria, dalla data della percezione dei singoli contributi alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 1.790,09 (millesettecentonovanta/09).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.

L'estensore

Il Presidente

